



REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE E GESTIONE DELL'ELENCO DEI COLLABORATORI E CONSULENTI

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'implementazione e la gestione dell'**Elenco dei collaboratori e consulenti** dell'ANCI (di seguito anche solo l'**"Elenco"**), che costituisce l'archivio nel quale sono raccolti i dati di coloro i quali hanno interesse a collaborare con l'ANCI.

Con il presente Regolamento ANCI intende fissare i criteri per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco, stabilendone le modalità di utilizzo e di aggiornamento.

Possono chiedere di essere iscritte all'Elenco esclusivamente le persone fisiche che non abbiano in corso con ANCI un rapporto di lavoro subordinato.

Resta inteso che ANCI potrà conferire eventuali incarichi ai soggetti iscritti all'Elenco solo dopo aver preliminarmente accertato l'assenza all'interno della stessa di competenze idonee e/o utilizzabili ai fini dello svolgimento dell'incarico.

L'iscrizione all'**Elenco** equivale alla accettazione dei termini e condizioni di cui al presente Regolamento.

L'iscrizione all'Elenco non dà luogo ad alcuna procedura concorsuale, né alla predisposizione di graduatorie pubbliche, all'attribuzione di punteggi o ad altre classificazioni di merito. L'inserimento dei dati e del *curriculum vitae* non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi.

E' in ogni caso fatto salvo quanto eventualmente previsto, in via più stringente, da specifici progetti europei e dalle relative regole operative.

Il presente Regolamento è liberamente accessibile tramite il sito istituzionale dell'Associazione all'indirizzo www.anci.it, sezione Amministrazione Trasparente.

2. MODALITÀ D'ISCRIZIONE E PUBBLICITA'

L'Elenco è costituito previa pubblicazione di apposito Avviso pubblico sul sito internet dell'ANCI www.anci.it nella sezione "Amministrazione Trasparente".

L'Avviso stabilisce gli specifici requisiti di cui deve essere in possesso il candidato ai fini dell'iscrizione all'Elenco.

Per poter presentare la domanda di iscrizione all'Elenco, il candidato dovrà registrarsi online seguendo le istruzioni indicate nella piattaforma elettronica predisposta da ANCI, tramite il link indicato nell'Avviso.

Per poter procedere al perfezionamento della registrazione il candidato dovrà inserire i dati richiesti oltre a un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni relative all'iscrizione all'Elenco.

Il buon esito della suddetta procedura verrà comunicato al candidato, mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato in fase di registrazione, unitamente alle credenziali di accesso, che dovranno essere utilizzate ai fini del perfezionamento della domanda di iscrizione all'Elenco.



La domanda di iscrizione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere compilata online, in lingua italiana, secondo il format presente nella piattaforma predisposta da ANCI.

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di iscrizione sarà riconosciuto valore di autocertificazione e, pertanto, non sarà necessario allegare alcuna documentazione attestante quanto dichiarato. Le candidature incomplete, non debitamente sottoscritte ovvero non rispondenti ai requisiti richiesti non saranno prese in considerazione.

Ai fini del perfezionamento della domanda il candidato dovrà compilare il format, allegare il *curriculum vitae* in formato europeo, un documento di riconoscimento in corso di validità e l'autocertificazione relativa ai requisiti richiesti nonché autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Le domande prive di autorizzazione non verranno acquisite dal sistema.

E' facoltà degli interessati esercitare, in qualsiasi momento, i diritti concernenti i propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sopra citato.

Al termine di tale procedura, ANCI convaliderà l'iscrizione all'Elenco ai sensi del successivo art. 3, attribuendo a ciascun iscritto uno dei livelli professionali di cui al successivo art. 7, commisurato alle competenze ed esperienze dichiarate.

3. CONVALIDA ISCRIZIONE, VERIFICA REQUISITI E VARIAZIONI SUCCESSIVE

L'iscrizione all'Elenco avverrà solo all'esito positivo della verifica, da parte di ANCI, della domanda, che avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, comprensiva dei documenti richiesti. Il termine può essere prorogato fino a 90 giorni in funzione della numerosità delle domande presentate. L'avvenuta iscrizione ovvero il rigetto della domanda per carenza dei requisiti verrà comunicata a mezzo PEC. Nel caso in cui la documentazione presentata fosse irregolare o incompleta, saranno richieste le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti. Se entro 30 giorni dalla richiesta non risultassero pervenute le predette integrazioni si procederà al rigetto della richiesta di iscrizione.

A pena di cancellazione dall'Elenco, l'interessato è tenuto a informare l'ANCI tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, delle eventuali variazioni intervenute in relazione a quanto dichiarato. ANCI si riserva di effettuare verifiche periodiche, anche a campione, al fine di controllare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni rese dall'interessato. Nel caso in cui ANCI rilevi una difformità rispetto a quanto dichiarato provvederà all'immediata cancellazione del soggetto dall'Elenco.

Il possesso e l'indicazione della PEC sono necessari al fine di garantire la massima certezza alle comunicazioni. In mancanza, non sarà possibile accogliere la richiesta di inserimento nell'Elenco.

4. VALIDITÀ ED ESCLUSIONI

Non è previsto alcun termine di scadenza per presentare la domanda di iscrizione all'Elenco.

L'iscrizione all'Elenco ha durata annuale e, decorso tale periodo, la stessa dovrà essere confermata e/o aggiornata pena la cancellazione.

Gli iscritti all'Elenco hanno, altresì, l'obbligo di comunicare ad ANCI, sempre mediante la piattaforma online dedicata, qualsivoglia variazione dei dati anagrafici nonché di indirizzo di residenza/domicilio.

Gli iscritti prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato nella domanda di iscrizione e quanto diversamente accertato da ANCI comporterà - salvo la facoltà di ANCI di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente - la cancellazione dall'Elenco, la risoluzione



immediata di qualsiasi rapporto contrattuale in essere con riserva di richiedere il risarcimento dei danni, nonché la preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro con ANCI.

ANCI si riserva di richiedere in qualsiasi momento la documentazione idonea a specificare e/o a certificare l'esperienza professionale dichiarata.

5 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

L'iscrizione all'Elenco può essere richiesta esclusivamente da persone fisiche che dichiarino, mediante il modulo disponibile sulla piattaforma e da allegare alla domanda di iscrizione, di:

- a. essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea, ovvero, nel caso di loro familiari non aventi cittadinanza di uno Stato membro, essere titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs n. 165/2001; laddove le attività di specifico interesse debbano essere realizzate in un paese non incluso in tali territori, vigono le sole limitazioni di cui ai punti seguenti;
- b. godere dei diritti civili e politici;
- c. assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

Dovrà inoltre essere dichiarato il possesso di laurea magistrale o di laurea triennale (o di titolo equivalente); oppure di ricoprire/aver ricoperto incarico di dirigente pubblico o privato, o di essere iscritto ad ordini o albi, ovvero di operare nel campo dell'arte, della comunicazione, dei mestieri artigianali, dell'informatica o nell'ambito dell'attività didattica e di ricerca, una comprovata esperienza nel settore ovvero tutto quanto altro richiesto dall'apposito Avviso pubblico.

6 – AMBITI DI INTERESSE E ATTRIBUZIONE DEL LIVELLO PROFESSIONALE

Nella domanda di iscrizione il candidato dovrà indicare l'ambito/gli ambiti di interesse, tra quelli elencati nella specifica sezione della piattaforma elettronica predisposta da ANCI.

L'ambito indicato dovrà essere pertinente alle proprie competenze e alle esperienze professionali maturate. E' possibile indicare la propria disponibilità ad effettuare attività di docenza nelle materie di cui agli ambiti di interesse selezionati.

Gli iscritti all'Elenco potranno essere selezionati esclusivamente per le attività rientranti negli ambiti di interesse dichiarati.

Gli iscritti all'Elenco saranno divisi in tre fasce, in base alle competenze ed all'esperienza professionale e in relazione all'ambito di interesse:

- a) la fascia A comprende docenti universitari di ruolo (ordinari, associati), ricercatori senior con esperienza professionale almeno decennale, dirigenti di ricerca, primi ricercatori, dirigenti d'azienda, esperti consulenti di settore senior con esperienza professionale almeno decennale nel profilo o categoria di riferimento;
- b) la fascia B comprende ricercatori universitari (primo livello), ricercatori senior con esperienza professionale almeno quinquennale, esperti e consulenti di settore senior con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di riferimento;
- c) la fascia C comprende: assistenti tecnici con competenza professionale nel settore,



professionisti od esperti junior impegnati in attività di consulenza inerenti il settore/materia progettuali.

Il livello professionale sarà attribuito a insindacabile giudizio di ANCI la cui valutazione, sulla base di quanto dichiarato dal candidato nel *curriculum*, verterà sulla congruità dell'esperienza tecnico-professionale maturata dallo stesso.

7- CRITERI E MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO

ANCI, sulla base di specifiche esigenze rilevate e coerentemente allo svolgimento delle proprie attività, conferirà l'incarico di collaborazione scegliendo la risorsa tra gli iscritti all'Elenco.

Gli incarichi saranno conferiti ai soggetti la cui competenza ed esperienza professionale sarà giudicata maggiormente idonea rispetto all'oggetto dell'incarico.

Gli incarichi di collaborazione vengono conferiti, nel rispetto della normativa vigente, mediante contratto che indichi le motivazioni che giustificano il ricorso a soggetto esterno all'Associazione nonché lo specifico profilo contrattualizzato.

8. RESPONSABILE ELENCO DEI COLLABORATORI

Responsabile della tenuta e della gestione dell'Elenco, nonché Responsabile del Procedimento è Daniela Borredon, Responsabile Area Legale e Contratti di ANCI. La stessa è altresì titolare della casella di posta elettronica certificata elenchi@pec.anci.it

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 **Regolamento (UE) n. 2016/679**, denominato "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali", si informa che l' ANCI gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'elenco fornitori e degli operatori economici che parteciperanno alle procedure di affidamento.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali nelle modalità richieste dalla procedura on-line dell'Elenco collaboratori e consulenti dell' ANCI.

Roma, 08.05.2019

Il Segretario Generale

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93"